


**TAR LAZIO**  
**Sezione 1<sup>a</sup> Ter**  
Sede in Roma

*Notifica per pubblici proclami*

In esecuzione dell'ordinanza collegiale 265/2010, depositata il 15/02/2010, del T.A.R. Lazio- Sede di Roma, sez. 1<sup>a</sup>Ter, con rinvio per il prosieguo all'udienza pubblica del 13 maggio 2010, si procede all'integrazione del contraddittorio necessario per pubblici proclami del ricorso e dei motivi sotto forma di sunto nei confronti sia dei candidati vincitori occupanti i primi 196 posti della graduatoria definitiva approvata con determinazione direttoriale del 2.2.2009, n. A0259, pubblicata nel BUR Lazio, parte III, n. 5 del 7.2.2009, che dei candidati idonei occupanti, in seno alla predetta graduatoria, i posti che vanno dalla 197° alla posizione della parte ricorrente Giovanni Pozzi (247° posto). Il sig. Giovanni Pozzi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Carta e Diego Stanzione e domiciliato Roma V.le B. Buozzi 87, spiegava ricorso 879/2008 R.G. e motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della determinazione regionale del 31.10.2007, A3770, nonché dell'avviso pubblico di selezione per la progressione verticale per la copertura di 196 posti a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, riservata al personale iscritto nei ruoli della Giunta regionale, nella parte in cui disciplinano la valutazione del servizio precedentemente prestato dal ricorrente, nonché la conseguente determinazione n. A0259 del 2 febbraio 2009. Il ricorrente (dipendente categoria C della Regione Lazio), impiegato nell'assessorato delle Politiche sociali, Nucleo invalidi civili, partecipava alla selezione per progressione verticale per la copertura dei detti 196 posti e nel richiamato



ricorso contestava la legittimità dell'articolo 8 del Bando di concorso nella parte in cui riconosceva effetti per il punteggio di anzianità al solo servizio prestato presso la Regione Lazio, negando ogni rilevanza al servizio precedentemente prestato presso altri enti, seppure nella medesima categoria giuridica. Detta circostanza viola l'articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 446/2000. Inoltre, visto il D.Lgs. 112/1998, in attuazione del capo I della L. 59/1997, il ricorrente iniziava la sua carriera presso il Comune di Roma il 16.7.2001 con contratto a tempo determinato. Poi, 29.11.2001 veniva assunto con contratto a tempo indeterminato dal detto Comune ed, infine, dal il 15.3.2006 è transitato alla Regione Lazio. Considerato l'art. 130 del D.Lgs. 112/1998, il ricorrente avrebbe dovuto transitare alla Regione Lazio nel 2001. Invece l'articolo 151, comma 1, lettera h) della legge regionale 14/1999, stabiliva fossero i comuni ad esercitare le attribuzioni afferenti i trattamenti economici a favore degli invalidi civili. Al ricorrente è stata negato il punteggio per l'anzianità di servizio che gli sarebbe stato attribuito se egli avesse prestato il pregresso servizio interamente presso la Regione o se l'articolo 8 del Bando avesse tenuto conto integralmente (come avrebbe dovuto) dell'anzianità di servizio pregressa. Il ricorrente concludeva come segue: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare *in parte quo* i provvedimenti impugnati. Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese.

Avv. Diego Stanzione

Avv. Giorgio Carta

